

N. 05415/2014 REG.PROV.CAU.

N. 07938/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7938 del 2014, proposto da:

[*omissis*] , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario De Crescenzo e Antonio Battista, con domicilio eletto presso Simona Grasso in Roma, Via Luigi Calamitta n. 16;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 3425/2014, resa tra le parti, concernente esclusione dalla partecipazione ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento -

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2014, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg;

nessuno e' presente per le parti;

Considerato che, sia pur nei limiti della sommaria cognizione propria di questa fase, l'appello appare assistito da *fumus boni iuris*, come già rilevato dalla sezione in precedenti ordinanze cautelari rese su analoghe questioni (cfr. ord. nn. 950, 952,956 e 998 del 2014) e che nella comparazione dei contrapposti interessi, propri di questa fase cautelare, appare prevalente l'interesse dell'appellante alla frequentazione dei corsi abilitanti per cui è giudizio, non risultando tale soluzione interinale, assunta in attesa della definizione del merito, di pregiudizio per le ragioni dell'amministrazione scolastica;

considerato, quanto alle spese del doppio grado cautelare, che le stesse possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 7938/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai fini dell'ammissione con riserva dell'appellante ai corsi speciali per cui è giudizio.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese del doppio grado cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)